

VADEMECUM DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI

Le indicazioni che seguono vengono fornite per Ufficio Giudiziario

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

A) Deposito nomine/atti e richieste presso la Procura della Repubblica procedimenti iscritti al modello 21

A.1.) nomine, istanze e memorie a seguito di ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415bis c.p.p.:

Devono essere inoltrate per mezzo del Portale dei Difensori collegato al Registro informatico della Procura (SICP) accessibile dal Portale dei Servizi Telematici.

Non sono ammesse forme diverse di invio e, in particolare, è escluso l'utilizzo della PEC.

Si rammenta, infatti, che l'art. 24 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 stabilisce che la modalità di deposito avviene esclusivamente a mezzo portale, salvo quanto riportato nei punti A.3) e B).

A.2.) nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato fino all'esercizio dell'azione penale¹, atti di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., denunce - querele e relativa procura speciale: Devono essere depositati esclusivamente telematicamente tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (si rimarca che gli **atti di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., non vanno depositati presso l'Ufficio GIP – né vanno depositati a mezzo PEC considerato che l'art. 24 c. 6 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 prevede espressamente che il deposito a mezzo PEC non è consentito e non produce alcun effetto di legge, così come gli altri atti di cui al comma 1 della medesima norma).**

Si rammenta che per la validità del deposito della nomina è necessario allegare un atto abilitante che può essere il certificato ex art. 335 c.p.p., l'avviso ex art. 415 bis o 408 c.p.p. o un verbale di identificazione. Si rammenta che tale atto va caricato nella apposita sezione "atto abilitante"

¹ D.M. 13 gennaio 2021.

(“flaggando” anche la relativa casella) e non va allegato come unico file alla nomina, venendo altrimenti il deposito respinto.

Si segnala che il decreto legge n. 44 del 01 aprile 2021, introducendo il comma 2 bis nell’art. 24 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto che, in caso di malfunzionamento del portale del processo penale telematico, questo è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore in funzione di quanto previsto dall’articolo 175 del codice di procedura penale.

In tal caso, fino alla riattivazione dei sistemi, l’autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato cartaceo.

L’autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato cartaceo per ragioni specifiche ed eccezionali, tra questi casi da ritenersi che rientri anche la mancata conferma da parte del Portale dei servizi telematici della ricezione dell’atto inviato.

A.3.) deposito di tutti gli atti diversi da quelli precedentemente indicati (quali, a titolo esemplificativo, istanze di dissequestro, memorie ex art. 367 c.p.p., ecc.):

Possono essere depositati mediante invio a mezzo PEC, oppure depositati in formato cartaceo, al seguente indirizzo di posta elettronica:

depositoattipenali.procura.como@giustiziacert.it

Al fine di rendere meno difficoltosa la gestione dei messaggi si invita a strutturare l’oggetto come segue.

Per le comunicazioni, atti e le richieste dirette al PM titolare del procedimento ed a seconda della fase procedimentale cui l’invio si riferisce l’oggetto del messaggio deve essere così strutturato²:

- INDAGINI proc. numero/anno P.M. Cognome;
- UDIENZA PREL. proc. numero/anno P.M. Cognome;
- DIBATT. proc. numero/anno P.M. Cognome;
- ESECUZIONI proc. numero/anno P.M. Cognome³

² N. 1842/2020 prot. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Como.

³ n. 1842/2020 prot. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Como.

Per quanto concerne le istanze e le memorie inerenti i procedimenti nella fase esecutiva anche prodromica alla sorveglianza, si segnala che le stesse andranno depositate in formato cartaceo, oppure, come da indicazioni ricevute dai competenti Uffici, utilizzando il seguente indirizzo PEC:

esecuzioni.procura.como@giustiziacert.it

Resta consentito, come già sopra incidentalmente ricordato, la modalità di deposito cartaceo tradizionale previo appuntamento nella cancelleria competente, con, in tal caso, eventuale invio di mail “di cortesia” alla Segreteria del Pubblico Ministero di riferimento.

A tal fine è disponibile il servizio di prenotazione online degli appuntamenti sul sito internet della Procura.

B) Deposito nomine/atti e richieste presso la Procura della Repubblica procedimenti iscritti al modello 21-bis

Si segnala che, allo stato, il portale non permette il deposito di alcun tipo di atto/nomina riguardante i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Pertanto, come condiviso con la Procura della Repubblica, sempre allo stato, gli atti di cui sopra possono essere depositati in formato cartaceo, previo appuntamento presso la Segreteria competente con, in tal caso, eventuale invio di mail “di cortesia” alla Segreteria del Pubblico Ministero di riferimento.

Anche per tale ipotesi è disponibile il servizio di prenotazione online degli appuntamenti sul sito internet della Procura.

TRIBUNALE (DIBATTIMENTO E UFFICIO GIP)

A) Deposito nomine/atti ufficio GIP, dibattimento e post dibattimento (Nomine, rinuncia al mandato, istanze *de libertate*, richiesta di riti alternativi a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato, opposizione a decreto penale di condanna, atti di impugnazione, liste testi) possono essere depositati in formato cartaceo o in formato digitale mediante invio a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

depositoattipenali.tribunale.como@giustiziacert.it

La PEC sopra indicata è unica sia per l'Ufficio GIP che per il dibattimento ed il postdibattimento.

In caso di deposito in formato cartaceo, va fissato preventivamente appuntamento a mezzo sistema di prenotazione sul sito del Tribunale, o, in caso di urgenza, previo contatto telefonico.

Solo in caso di atto di scadenza in die o il giorno successivo è consentito l'accesso diretto alla Cancelleria pur nel rispetto delle norme finalizzate a evitare assembramenti.

Con riguardo agli atti di impugnazione si suggerisce, ove ve ne sia la possibilità materiale, di privilegiare il deposito cartaceo nel numero di copie previste per legge, rammentandosi che, anche in caso di deposito telematico, deve essere consegnato in Cancelleria il numero di copie previste per legge, o, in alternativa, deve essere corrisposto il diritto di copia in caso di copie dell'atto di impugnazione formate dalla Cancelleria medesima⁴.

B) Per quanto concerne tutti gli atti diversi da quelli sopra indicati (a mero titolo esemplificativo istanze di estinzione del reato, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, memorie difensive, istanze di autorizzazione rispetto a soggetti sottoposti a misura cautelare, etc), da inviarsi all'Ufficio GIP o all'Ufficio Dibattimento, gli stessi andranno inoltrati a mezzo PEC, rispettivamente, all'indirizzo

gip.tribunale.como@giustiziacert.it

oppure

dibattimento.tribunale.como@giustiziacert.it

C.1.) Per le comunicazioni, gli atti e le richieste dirette all'Ufficio GIP, da inviarsi, a seconda del tipo di atto, agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati, l'oggetto del messaggio deve, in ogni caso, essere così strutturato⁵:

- GIP proc. numero/anno GIUDICE - tipo di richiesta (a titolo esemplificativo per impugnazioni, istanze *de libertate*, opposizione a decreto penale di condanna, nomine difensori, rinuncia al mandato ecc.);
- GIP - INCIDENTE DI ESECUZIONE;

⁴Circolare Ministero della Giustizia 09,03.2021

⁵ n. 1539/2020 prot. Tribunale Ordinario di Como

- GIP - GRATUITO PATROCINIO (per il deposito dell'istanza di ammissione). Si precisa che per il deposito delle istanze di liquidazione e nota spese sia nel caso di patrocinio a spese dello Stato che nel caso di irreperibile di diritto o di irreperibile di fatto, si deve provvedere con deposito fisico al termine dell'udienza, nel momento in cui il Giudice si ritirerà in camera di consiglio, e che, in ogni caso si dovrà depositare l'istanza di liquidazione e la nota spese tramite il sito lsg.giustizia.it⁶. Per l'effetto il deposito di istanze di liquidazione e nota spese effettuato a mezzo PEC sarà rigettato.

C.2.) Per le comunicazioni, gli atti e le richieste dirette alla cancelleria dibattimento da inviarsi, a seconda del tipo di atto, agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati, l'oggetto del messaggio deve essere, in ogni caso, così strutturato⁷:

- DIBATTIMENTO - proc. numero/anno – data udienza e giudice (a titolo esemplificativo per istanze di rinvio per legittimo impedimento, rinuncia al mandato, liste testi ecc.)

- DIBATTIMENTO – INCIDENTE DI ESECUZIONE O RECLAMO.

Per le udienze di smistamento i difensori, almeno 5 giorni prima, faranno pervenire le indicazioni di massima sulle scelte processuali all'indirizzo dibattimento.tribunale.como@giustiziacert.it in modo da permettere al Giudice di calibrare l'orario dei singoli fascicoli, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati e pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Como.

Va tenuto presente che i fascicoli del dibattimento vengono inviati dalla Procura della Repubblica o dall'Ufficio GUP, a seconda dei casi, circa 30 giorni prima dell'udienza fissata. Anche al fine di evitare il rischio dello smarrimento di atti dovuto all'inesistenza del fascicolo fisico presso la Cancelleria del Dibattimento, eventuali nomine o rinunce al mandato, successive all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio, ma antecedenti a tale termine di 30 giorni, è bene che vengano inviate all'indirizzo dedicato dell'Ufficio Dibattimento della Procura della Repubblica (dibattimento.procura.como@gustiziacert.it) e che le liste testi vengano inviate alla Cancelleria del Dibattimento penale, pur nel rispetto del termine di cui all'art. 468 c.p.p., non prima dei 30 giorni di cui sopra. Per situazioni particolari, prima di procedere con l'invio si suggerisce di contattare la Cancelleria del Dibattimento per verificare la presenza del fascicolo

⁶ Protocollo Tribunale Como 10.11.2021 per la liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio di soggetti insolventi o di soggetti irreperibili di fatto o di diritto.

⁷ n. 1539/2020 prot. Tribunale Ordinario di Como

D) Per le comunicazioni, gli atti e le richieste dirette alla cancelleria postdibattimento l'oggetto del messaggio deve essere così strutturato⁸:

- POSTDIBATTIMENTO - proc. numero/anno (a titolo esemplificativo per impugnazioni, istanze di libertate, istanze di riesame ex art. 322, 322**bis** cod. proc. pen. ecc.);

Con riguardo agli atti di impugnazione si suggerisce, ove ve ne sia la possibilità materiale, di privilegiare il deposito cartaceo nel numero di copie previste per legge, rammentandosi che, anche in caso di deposito telematico, deve essere consegnato in Cancelleria il numero di copie previste per legge, o, in alternativa, deve essere corrisposto il diritto di copia in caso di copie dell'atto di impugnazione formate dalla Cancellerai medesima⁹.

- POSTDIBATTIMENTO - GRATUITO PATROCINIO (per il deposito dell'istanza di ammissione). Si precisa che per il deposito delle istanze di liquidazione e nota spese sia nel caso di patrocinio a spese dello Stato che nel caso di irreperibile di diritto o di irreperibile di fatto, si deve provvedere con deposito fisico al termine dell'udienza, nel momento in cui il Giudice si ritirerà in camera di consiglio, e che, in ogni caso si dovrà depositare l'istanza di liquidazione e la nota spese tramite il sito lsg.giustizia.it¹⁰. Per l'effetto il deposito di istanze di liquidazione e nota spese effettuato a mezzo PEC sarà rigettato.

N.B: Gli indirizzi sopra indicati non vanno usati cumulativamente, raddoppiando gli invii, ma in modo singolo e distinto per la tipologia di atti come sopra indicati.

GIUDICE DI PACE

A) Deposito nomine/atti e richieste Giudice di Pace.

Le comunicazioni, gli atti e le richieste dirette al Giudice di Pace possono essere depositati mediante invio a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:

depositoattipenali.gdp.como@giustiziacert.it

⁸ n. 1539/2020 prot. Tribunale Ordinario di Como

⁹ Circolare Ministero della Giustizia 09,03.2021

¹⁰ Protocollo Tribunale Como 10.11.2021 per la liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio di soggetti insolventi o di soggetti irreperibili di fatto o di diritto

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare telefonicamente il Cancelliere Eugenio Ratti al seguente numero 031.245513.

Resta consentita la modalità di deposito cartaceo tradizionale previo appuntamento nella cancelleria competente.

A tal fine è disponibile il servizio di prenotazione online degli appuntamenti sul sito internet del Tribunale.

Quanto agli atti di impugnazione valgono, naturalmente, le stesse indicazioni e considerazioni svolte per quelle omologhi del GIP/Tribunale.

